

# INDICE

## Titolo I – Principi

### Capo I – Ambito di applicazione

Art. 1 - Profili istituzionali	pag. 3
Art. 2 - Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 3 – Esclusioni	pag. 3

## Titolo II - Disposizioni Generali

### Capo I - Del trattamento degli animali

Art. 4 - Detenzione di animali	pag. 3
Art. 5 - Maltrattamento di animali	pag. 4
Art. 6 - Abbandono di animali	pag. 6
Art. 7 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona	pag. 6
Art. 8 - Avvelenamento di animali	pag. 6
Art. 9 - Esposizione di animali	pag. 6
Art. 10 - Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali	pag. 7
Art. 11 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio	pag. 7
Art. 12 - Divieto di questua con animali	pag. 8
Art. 13 – Trasporto	pag. 8
Art.13/1 – Sequestro e confisca degli animali	pag. 8
Art.13/2 – Smarrimento- Rinvenimento – Affidamento	pag. 8
Art.13/3 – Fuga – Cattura – Uccisione di animali	pag. 9
Art.13/4 – Pet-therapy	pag. 9
Art.13/5 – Macellazione di animali	pag. 9
Art.13/6 – Destinazione di cibo per animali	pag. 10
Art.13/7 – Scelte alimentari	pag. 10
Art.13/8 – Associazioni animalistiche e zoofile	pag. 10

### Capo II - Servizi Pubblici

Art. 14 - OMISSIS	pag. 10
Art. 15 - Accesso degli animali ai servizi di trasporto pubblico	pag. 10

## Titolo III – Disposizioni speciali

### Capo I - Sui cani

Art. 16 - Tutela della popolazione canina	pag. 11
Art. 17 - Identificazione dei cani	pag. 11
Art. 18 - Trasporto cani	pag. 11
Art.19 - Detenzione cani in aree private	pag. 11

Art. 20 - Accesso alle aree pubbliche	pag. 12
Art. 21 - Aree e percorsi destinati ai cani	pag. 12
Art. 22 - Obbligo di raccolta delle deiezioni	pag. 12
Art. 23 - Museruole e guinzagli	pag. 13
Art. 24 - Tutela dall'aggressività dei cani	pag. 13

## **Capo II - Sui gatti**

Art. 25 - Definizione dei termini	pag. 13
Art. 26 - Colonie feline	pag. 13
Art. 27 - Cura delle colonie feline	pag. 14

## **Capo III - Sui cavalli**

Art.27/1 – Principi distintivi	pag. 14
Art.27/2 – Razze di cavallo idonee per il trasporto pubblico	pag. 14
Art.27/3 – Abilitazione del cavallo	pag. 15
Art.27/4 – Limitazione all'uso del cavallo	pag. 15
Art.27/5 – Revoca della licenza	pag. 15

## **Capo IV – Sui volatili**

Art. 28 – Detenzione e tutela di volatili	pag. 15
Art. 29 - Dimensioni delle gabbie	pag. 16
Art. 30 - OMISSIS	pag. 16

## **Capo V- Sugli animali acquatici**

Art. 31 - Detenzione di specie animali acquatiche	pag. 16
Art. 32 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari	pag. 16
Art. 33 – Divieti	pag. 17

## **Capo VI – Sulla fauna minore**

Art. 34 – Tutela della fauna minore	pag. 17
-------------------------------------	---------

## **Capo VII – Sugli insetti**

Art. 35 - Tutela di particolari insetti	pag. 18
---	---------

## **Capo VIII – Sugli animali esotici**

Art. 36 – Tutela degli animali esotici	pag. 19
--	---------

## **Titolo IV- Disposizioni finali**

### **Capo I- Responsabilità e sanzioni**

Art. 37 - Responsabilità e vigilanza	pag. 20
Art. 38 - Inumazioni di animali	pag. 20
Art. 39 – Sanzioni	pag. 20
Art. 40 - Incompatibilità e abrogazione di norme	pag. 20

## **Titolo I – Principi**

### **CAPO I – Ambito di applicazione**

#### ***Art. 1 - Profili istituzionali***

Il presente regolamento promuove la convivenza tra l'uomo e la popolazione animale e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.

Nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e regionali, il Comune promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.

Il Comune riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

#### ***Art. 2 - Ambito di applicazione***

Per animali si intendono, quando non diversamente specificato, tutte le tipologie e razze di animali e a tutte le specie di vertebrati e invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutti gli animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

#### ***Art. 3 – Esclusioni***

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- Alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
- Alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione praticata dagli istituti autorizzati in stretta ottemperanza dalle legislazioni vigenti;
- Alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- Alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
- Alle attività di disinfezione e derattizzazione.

## **Titolo II - Disposizioni Generali**

### **CAPO I - Del trattamento degli animali**

#### ***Art. 4 - Detenzione di animali***

1. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche

anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

5. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato, in modo da fornire protezione dalle intemperie e dalle condizioni climatiche sfavorevoli; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata e idonea schermatura; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale. In ogni caso i locali di ricovero devono essere aperti verso l'esterno per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione e lo spazio occupato dall'animale deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.

6. Il proprietario o detentore di cagne, a qualsiasi scopo detenute, dovrà notificare all'Azienda Sanitaria di riferimento ogni eventuale parto, entro il termine di sessanta giorni, con l'indicazione del numero dei nati, del numero dei morti e della destinazione dei cuccioli.

7. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 7° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al 6° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 38,00 a Euro 232,00.

#### ***Art. 5 - Maltrattamento di animali***

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali o di qualsiasi tipo.

2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.

3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie.

4. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi permanentemente o per periodi di tempo comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

5. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita.

6. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.

7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica o psichica, in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

8. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.

9. E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.

10. E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali.

11. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

12. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano.

13. E' vietato esporre animali a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.

14. E' vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole; è altresì vietato lasciare soli animali chiusi, in autoveicoli e/o rimorchi per più di sessanta minuti anche se all'ombra e con i finestrini aperti. A tal fine deve essere apposto in maniera visibile un disco-orario riportante l'orario di inizio della sosta del mezzo con animali a bordo. E' altresì vietato trasportare animali in carrelli chiusi.

15. E' vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti aeratori;

16. E' vietato non garantire agli animali l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento;

17. E' vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento;

18. E' vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete, tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena;

19. E' vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento;

20. E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto;

21. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

22. E' vietata la detenzione ed il commercio su tutto il territorio comunale di animali esotici velenosi per i quali non siano facilmente reperibili gli indispensabili e specifici sieri antiveneno.

23. E' sempre vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata al Sindaco o suo delegato con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l'alimentazione.

24. Se non per motivi di tutela degli stessi animali, è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione così come impedire l'accesso degli animali all'ascensore condominiale.

25. E' vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.

26. E' vietato l'uso di collari che provochino scosse elettriche, collari a punte o che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o impedire l'abbaiare naturale.

27. E' vietato l'uso di collari a strangolo, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.

28. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n. 125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare le unghie ai gatti ovvero praticare la onisetomia, operare la devocalizzazione.

L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art.5 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00.

Dopo due sanzioni il Sindaco dispone di conseguenza la confisca dell'animale.

#### ***Art. 6 - Abbandono di animali***

È vietato abbandonare animali in qualunque parte del territorio comunale ivi inclusi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

Non si considera abbandono di animali la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero riconosciuti.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al 1° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00 oltre le spese alle spese dovute al canile convenzionato con questo Comune secondo: i costi di cattura, trasporto e ricovero da loro applicati al momento della cattura.

#### ***Art. 7 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona***

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al 1° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.

#### ***Art. 8 - Avvelenamento di animali***

1. E' proibito spargere, depositare o disfarsi in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose, esche avvelenate o altro materiale contenente sostanze tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

In caso di riscontro di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, adotta gli opportuni provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività a essa collegate.

I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza.

In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al 1° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 3.000 a Euro 15.000.

#### ***Art. 9 - Esposizione di animali***

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi ed alle attività commerciali ambulanti di esporre al pubblico animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo comma 3). per un lasso di tempo prolungato tale da recare pregiudizio alla salute nonché al benessere dell'animale stesso.

2. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, dalle intemperie e da eccessive fonti di luce, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo e dovranno essere rispettate le adeguate condizioni igieniche.

3. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere

provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 29 del presente regolamento.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui sopra, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente articolo.

L'autorizzazione all'attendamento dei circhi equestri o di mostre di animali esotici è permesso solo a coloro che autodichiarano di non avere mai subito condanne per la violazione alle norme del codice penale; le autodichiarazioni che risulteranno essere false, comporteranno, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, il ritiro immediato di ogni autorizzazione o concessione rilasciata.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al 1°, 2° e 3° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

#### ***Art. 10 - Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali***

1. E' vietata, su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato, effettuato a scopo di lucro, che contempli, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche (si esclude dalla norma gli animali che eventualmente verranno utilizzati nella Festa Medioevale e nella Rappresentazione del Presepe Vivente).

2. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente e in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.

3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente articolo.

4. È vietato su tutto il territorio comunale colorare animali ovvero vendere animali colorati artificialmente.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al 1° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al 2° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.000 a Euro 160.000.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al 4° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

#### ***Art. 11 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio***

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire, anche se in omaggio, animali, sia cuccioli che adulti, in premio per la vincita di giochi.

La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura dell'attività per dieci giorni lavorativi, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al 1° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00.

#### ***Art. 12 - Divieto di questua con animali***

E' vietato utilizzare animali con cuccioli lattanti o da svezzare, animali non in buono stato di salute

o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici ricoverati presso il Canile convenzionato con questo Comune. L'inosservanza delle disposizioni di cui al 1° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00.

#### ***Art. 13 - Trasporto***

1. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei.

Per eseguire il trasporto devono essere utilizzati contenitori che consentono la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura. È vietato lasciarli cadere o rovesciarli.

2. È vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento

3. È vietato trasportare animali chiusi nei cofani delle auto

4. Quando possibile gli animali devono essere spostati utilizzando la loro natura gregale.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al 1° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1000,00 a Euro 10.000,00.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al 2° e 3° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00.

#### ***Art. 13/1 Sequestro e confisca animali***

1. In attuazione degli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n.689 e salvo i casi di sequestro per violazioni costituenti illeciti penali, quando è accertata una violazione amministrativa alle norme del presente Regolamento, gli organi di vigilanza possono procedere al sequestro nei casi in cui può essere disposta la confisca amministrativa (facoltativa) e dispongono il sequestro nei casi in cui la confisca amministrativa è resa obbligatoria;

2. A sequestro o confisca eseguita le strutture di ricovero degli animali procedono all'affido di essi a chiunque ne faccia richiesta e che possa garantire in maniera documentata, benessere all'animale;

3. Sono a carico dell'autore della violazione o del soggetto obbligato in solido tutte le spese sostenute per la cattura, il mantenimento e la custodia degli animali sequestrati ed avviati presso strutture di accoglienza;

4. Per tutto quanto non previsto, in materia di sequestro e confisca si applicano gli articoli 13,18, 19,20 e 22 della legge 689/81 ed il D.P.R. 29.7.1982 n. 571.

#### ***Art. 13/2- Smarrimento-Rinvenimento-Affido***

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 24 ore al Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio e al servizio di Polizia Municipale.

2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio e al servizio di Polizia Municipale. Per quanto riguarda i cani la comunicazione va effettuata al Canile Municipale o, in assenza di questo, al Canile convenzionato con il Comune.

3. Chiunque rinvenga animali feriti è tenuto a comunicare senza ritardo il loro rinvenimento al Servizio Veterinario dell'Azienda Asl competente per territorio e al servizio di Polizia Municipale, se possibile, prestare loro un primo soccorso. Per quanto riguarda cani e gatti la comunicazione va effettuata al Canile Municipale o, in assenza di questo, al canile convenzionato con il Comune.

4. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.

### ***Art. 13/3 – Fuga, cattura, uccisione di animali***

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, al Sindaco ed all'Autorità di Polizia. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, l'Azienda USL può richiedere l'intervento della Forza dell'ordine per l'uso di strumenti di narcosi a distanza. Solo quando è minacciata gravemente la pubblica incolumità, il Sindaco, ricevuti i pareri del Servizio veterinario Azienda USL e del Sindaco può autorizzare l'abbattimento dell'animale.
2. La soppressione dei cani e dei gatti randagi o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanasi e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio ed al Sindaco.

### ***Art. 13/4 – Pet therapy***

1. Comune di Castelnuovo Scrvia promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.
2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio allo scopo.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a spese della salute e dell'integrità degli animali.
4. Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di pet therapy dovranno accreditarsi presso il Sindaco o suo delegato che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati ed escludendo per gli animali da reddito la macellazione.
8. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari.

### ***Art. 13/5 – Macellazione degli animali***

1. La macellazione di suini, ovi-caprini, volatili e conigli per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'articolo 13 del Regio Decreto 3298/29, sentito il parere del competente servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL. L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale ai sensi del Decreto Legislativo 333 del 1998.
2. La macellazione a domicilio dei bovini ed equini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle

leggi vigenti.

***Art. 13/6 – Destinazione di cibo per animali***

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002 “Disposizioni in materia ambientale”, le associazioni animaliste regolarmente iscritte all’Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d’affezione possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, da destinare all’alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline. Tali residui ed eccedenze, per il trattamento, sono assimilati ai rifiuti solidi urbani,

***Art. 13/7 – Scelte alimentari***

1. Nelle mense di tutte le amministrazioni pubbliche, delle scuole di ogni ordine e grado, deve essere garantita, a chiunque ne faccia espressa richiesta, la possibilità di optare per un menù vegetariano (nessun prodotto derivante dall’uccisione di animali e uova da allevamento all’aperto) oppure vegan (nessun prodotto di origine animale).

***Art. 13/8 - – Associazioni animaliste e zoofile***

1. Le Associazioni animaliste, le associazioni zoofile nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:

- a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
- b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all’applicazione del presente Regolamento;

2. Il Comune promuove lo sviluppo dell’associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

## **Capo II - Servizi Pubblici**

***Art. 14 - Attraversamento di animali “OMISSIS”***

***Art. 15 - Accesso degli animali ai servizi di trasporto pubblico***

1. È consentito l’accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico nel rispetto della normativa vigente.

2. L’animale deve essere accompagnato dal padrone o dal detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola.

3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, di trasportare animali, purché i relativi mezzi siano idonei all’uso, secondo quanto disposto delle

norme del Codice della Strada.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al 2° e 3° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.

## **TITOLO III - Disposizioni speciali**

### **CAPO I - Sui cani**

#### ***Art. 16 - Tutela della popolazione canina***

1. Chiunque a qualsiasi titolo detiene uno o più cani è responsabile della loro salute e deve garantire loro l'opportuna attività motoria. I cani detenuti in appartamento o in recinto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

2. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia le caratteristiche indicate al successivo articolo. Chiunque posseda un cane è responsabile dei danni cagionati dall'animale sia durante la sua custodia sia che fosse smarrito o fuggito.

#### ***Art. 17 - Identificazione dei cani***

1. Nel rispetto dei tempi e modi disposti dalla legge regionale 19 luglio 2004 n. 18 l'identificazione dei cani potrà avvenire esclusivamente con l'utilizzo del metodo del microchip.

2. Coloro che intendono detenere un cane devono ottemperare alla registrazione ed identificazione dell'animale con il metodo di cui al primo comma ed in caso di nascita di cucciolate devono provvedere entro sessanta giorni dalla nascita e prima della eventuale cessione alla identificazione del cane tramite il microchip ai fini della registrazione nella banca dati dell'Azienda Sanitaria Locale ASL 20 Servizio Veterinario - Tortona.

3. Sono obbligati alla identificazione tramite microchip coloro che acquistano, vendono o detengono dei cani a scopo di commercio

L'inosservanza delle disposizioni di cui al 2° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 38,00 a Euro 232,00.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al 3° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 77,00 a Euro 464,00.

#### ***Art. 18 - Trasporto cani***

E' permesso trasportare in automobile un solo cane libero in modo però che non costituisca impedimento alla guida (quindi ad esempio sul sedile posteriore o nel bagagliaio di una station wagon); se si devono trasportare più animali è obbligatorio che siano racchiusi in apposite gabbie o nel vano posteriore del veicolo, isolato dal posto di guida tramite una rete divisoria.

#### ***Art.19 - Detenzione cani in aree private***

1. E' vietato detenere cani in spazi angusti, privi del cibo necessario e dell'acqua e non provvedere alla periodica pulizia degli escrementi e dell'urina.

2. E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 5 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità; in ogni caso ,dovra' essere consentito al cane di raggiungere facilmente il proprio riparo,il cibo e l'acqua.

3. E' vietato detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo

necessario per la protezione dagli agenti atmosferici.

4. Le aree private dove i cani soggiornano liberi devono essere delimitate da una rete metallica o da una cancellata la cui altezza dal fondo di calpestio sia pari alla lunghezza del cane nella sua interezza e la cui struttura non consenta lo scavalco e la fuoriuscita del muso.

5. All'interno di aree private non adeguatamente delimitate, i cani devono essere tenuti al guinzaglio ovvero alla catena nei limiti di cui al comma 2, fanno eccezione gli animali utilizzati nell'esercizio dell'attività venatoria, nella ricerca dei tartufi e nella custodia di greggi e/o mandrie i cui proprietari o accompagnatori sono tenuti al controllo dei movimenti.

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1° 2° 3° 4° 5° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00.

#### ***Art. 20 - Accesso alle aree pubbliche***

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi (esclusi i luoghi ove vige il cartello di divieto).

2. E' fatto sempre e comunque obbligo di utilizzare il guinzaglio o la apposita museruola in considerazione che gli animali possano determinare danni agli altri frequentatori. Nelle strade, piazze e comunque in tutte le zone di passaggio veicolare, i guinzagli non devono essere di lunghezza superiore a m. 1,5.

3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai 1° 2° 3° commi comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

#### ***Art. 21 - Aree e percorsi destinati ai cani***

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuate, mediante appositi cartelli e delimitazioni, aree di sgambamento per cani, dotati delle opportune attrezzature, ove non vi è l'obbligo di tenere gli animali al guinzaglio ma muniti di idonea museruola se vi è la presenza di altri cani.

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, privi di guinzaglio e sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

3. Negli spazi riservati allo sgambamento dei cani gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al presente articolo ad eccezione di quelle specifiche zone, opportunamente segnalate, destinate al defecamento dei cani e soggette a periodica pulizia da parte del Comune o di terzi convenzionati.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al 3° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

#### ***Art. 22 - Obbligo di raccolta delle deiezioni***

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. A tale scopo devono essere muniti di apposito strumento per la raccolta degli escrementi (paletta o altro mezzo) da esibire per qualsiasi controllo delle forze dell'ordine.

L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale.

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai 1° 2° commi comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00.

#### **Art. 23 - Museruole e guinzagli**

1. Sulle aree pubbliche o di uso pubblico i detentori o gli accompagnatori sono tenuti a tenere i cani anche di piccola taglia al guinzaglio o muniti di museruola.
2. In occasione di mercati, fiere, feste ovvero durante manifestazioni pubbliche, all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto i cani anche di piccola taglia devono essere accompagnati al guinzaglio e dotati di museruola.
3. Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore a metri 1,5.
4. Sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o di uso pubblico i cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati.
5. Sono esclusi dai disposti del presente articolo i cani in dotazione alle forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del Fuoco quando sono utilizzati per servizio ed i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie.

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai 1° 2° 3° 4° commi comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

#### **Art. 24 - Tutela dall'aggressività dei cani**

1. Il detentore o possessore di cani la cui razza è elencata in un apposito elenco allegato all'ordinanza del ministero della salute del 27 agosto 2004 è obbligato alla stipula di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dai cani contro terzi.
2. Detti detentori o possessori che non intendono mantenere il possesso del proprio cane debbono interessare le autorità competenti del territorio al fine di ricercare con l'Amministrazione Comunale idonee soluzioni di affidamento dell'animale.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al 1° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00.

## **Capo II - Sui gatti**

#### **Art. 25 - Definizione dei termini**

Per *gatto libero* si intende un soggetto che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.

Per *colonia felina* si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.

La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara".

I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio indisponibile dello Stato.

#### **Art. 26 - Colonie feline**

Le colonie feline sono soggette a tutela ed in caso di episodi di maltrattamento procederà nei confronti dei responsabili nel rispetto delle norme del codice penale.

Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale possono essere censite dal Comune in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, le associazioni di volontariato e i singoli cittadini. Tale censimento deve essere aggiornato annualmente in riferimento al numero dei gatti ed alla loro condizione di salute.

Eventuali trasferimenti di colonie di gatti liberi potranno essere effettuati in collaborazione con le

associazioni di volontariato, la competente dell'Azienda Sanitaria e per comprovate esigenze sanitarie.

#### ***Art. 27 - Cura delle colonie feline***

Il Comune riconosce l'attività dei cittadini rivolta alla cura ed al sostentamento delle colonie di gatti liberi e può promuovere corsi di formazione in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale rivolta a tali volontari, nel contempo consente loro l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, nelle aree pubbliche consentite, mentre l'accesso alle aree private è subordinato al consenso del proprietario.

I cittadini autorizzati alle attività di cui al 1° comma sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

### **Capo III - Sui cavalli**

#### ***Art. 27/1 – Principi distintivi***

1. Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche, alle corse ed all'attività ippica in genere non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Il cavallo non più idoneo al servizio per decisione del vetturino, del proprietario o per mancata idoneità all'abilitazione prevista dal seguente articolo 45 così come i cavalli utilizzati per compagnia o attività sportiva, non potranno essere macellati o ceduti a qualunque titolo per la macellazione.
3. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
4. E' fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri;
5. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati;
6. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano;
7. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui: a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato; b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono.

#### ***Art. 27/2 - Razze di cavallo idonee per il trasporto pubblico***

1. Sono considerate idonee al lavoro di trazione di vetture per il trasporto pubblico le seguenti razze di cavalli e loro incroci:
  - T.P.R. (Tiro pesante rapido) o altre razze da tiro
  - Lipizzani
  - Maremmani
  - Trottatori, soggetti a valutazione morfologica e di categoria di peso.
2. Il rilascio di nuove licenze è subordinato al possesso di uno o più cavalli appartenenti alle razze indicate nel comma precedente.
3. Per le licenze attualmente vigenti è autorizzato l'utilizzo di cavalli già in esercizio anche se diversi

dalle razze indicate al comma 1), purché ritenuti idonei da specifica certificazione veterinaria.

#### ***Art. 27/3 - Abilitazione del cavallo***

1. L'abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo è requisito necessario per l'esercizio dell'attività di trasporto con vettura a trazione animale e per il rilascio e la validità della licenza.
2. Tale abilitazione sarà rilasciata dal Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio in base al luogo di dimora stabile del cavallo, che provvederà alla redazione e tenuta dell'anagrafe dei cavalli abilitati per le licenze di vetture a trazione ippica.
3. L'iscrizione all'anagrafe dei cavalli abilitati è attestata dal contrassegno (tramite vernice indelebile o targhetta in materiale idoneo) applicato dal veterinario sull'animale.
4. Il titolare di licenza di vettura a trazione animale dovrà provvedere al rinnovo del certificato di idoneità al traino prima della scadenza annuale, presso il Servizio Veterinario competente per territorio.

#### ***Art. 27/4 – Limitazioni all'uso del cavallo***

1. I cavalli che svolgono attività di trazione di vetture pubbliche non possono lavorare per più di sei ore al giorno ed hanno diritto a delle pause adeguate di riposo tra un tragitto e l'altro, in estate da svolgersi all'ombra; i conduttori devono provvedere ad abbeverarli regolarmente.
2. E' fatto divieto di trasportare un numero di persone superiore a quello dei posti per i quali la carrozza è omologata, non a cassetta, e la sola andatura consentita è il passo. E' altresì proibito percorrere strade in salita.
3. Dal 1° giugno al 15 settembre è vietato far lavorare i cavalli dalle ore 13,00 alle ore 16,00.

#### ***Art. 27/5 - Revoca della licenza***

Il Comune dispone la revoca della licenza al vetturino in caso di condanna definitiva per maltrattamento di animali, o in caso di macellazione o cessione per la macellazione del cavallo, o in caso di utilizzo di un cavallo privo dell'abilitazione prevista nel precedente articolo 27/3.

## **Capo IV – Sui volatili**

#### ***Art. 28 - Detenzione e tutela di volatili.***

1. I volatili dovranno essere tenuti almeno in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
3. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi di città, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale: è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero. Il Comune incentiverà, per le persone che stabilmente forniscono mangime a questi animali, la distribuzione di mangime adatto; è fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali.
4. Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libertà o tutela di talune aree, non possono essere esercitate con metodi cruenti,

#### ***Art. 29 – Dimensioni delle gabbie***

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:

a) per un esemplare adulto: due lati della gabbia dovranno essere di 8 volte, ed un lato di 6, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande.

b) per ogni esemplare in più rispetto le suddette dimensioni devono essere aumentate del 50%.

2. E' obbligatorio inoltre posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario, purché non superino le 4 ore, o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie debitamente certificate da un medico veterinario.

4. E' fatto assoluto divieto di:

- a) lasciare all'aperto, d'inverno, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
- b) strappare, tagliare le penne salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
- c) amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
- d) mantenere i volatili legati al trespolo;
- e) detenere chiropteri di qualsiasi tipo sia autoctoni che esotici;
- f) distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocimento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori. Sono ricompresi nei nidi o rifugi, anche i cassonetti ripara tapparelle che sono all'interno delle case private o altri immobili.
- g) danneggiare o distruggere i nidi di uccelli. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà porre domanda di esecuzione della rimozione all'Ufficio Diritti Animali del Comune.
- h) effettuare potature di alberi che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali.

L'inosservanza alle disposizioni di cui agli Artt. 28 e 29 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 350,00.

**Art. 30 – Omissis**

## **Capo V - Sugli animali acquatici**

**Art. 31 - Detenzione di specie animali acquatiche**

Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali devono essere tenuti almeno in coppia.

**Art. 32 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari**

1. Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati e in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.

2. È vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.

In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze

fisiologiche delle specie ospitate.

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai 1° 2° commi comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.

### **Art. 33 – Divieti.**

1. E' fatto assoluto divieto di:

- a) Lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;
- b) Porre ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
- c) Conservare ittiofauna viva posta a contatto del ghiaccio;
- d) Vendere e/o conservare ittiofauna viva all'acquirente non immersa nell'acqua con ossigenatore;
- e) Uccidere pesci presso l'esercizio di vendita;
- f) Cucinare e/o bollire viva l'ittiofauna che deve essere uccisa, in modo eutanasico, immediatamente prima di essere cucinata;
- g) Mantenere l'ittiofauna in vasche non adeguate al soggetto più grande presente; la lunghezza minima del contenitore deve essere otto volte superiore alla lunghezza del corpo dell'animale più grande; oltre a due esemplari, le dimensioni minime sono aumentate del 40% per ogni animale aggiunto;
- h) Tenere permanentemente le chele legate ai crostacei.
- i) Spellare animali vivi.

## **Capo VI – Sulla Fauna Minore**

### **Art. 34 – Tutela della fauna minore**

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19.09.1979 (recepita con Legge 06.08.1981 n. 503), nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21.05.1992 (recepita con DPR 08.09.1997, n. 357 e successive integrazioni), nella Legge n. 157/92, il Comune tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.

2. Le specie animali - le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale - oggetto di tutela sono:

- a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi e cioè: Salamandra pezzata (*Salamandra salamandra gigliolii*), Salamandrina dagli occhiali (*Salamandrina terdigitata*), Geotritone italiano (*Speleomantes italicus*), Tritone punteggiato italiano (*Triturus vulgaris meridionalis*), Tritone crestato italiano (*Triturus carnifex*), Tritone italico (*Triturus italicus*), Rospo comune (*Bufo bufo*), Rospo smeraldino (*Bufo viridis*), Ululone appenninico (*Bombina pachypus*), Raganella italiana (*Hyla intermedia*), Rana dalmatina (*Rana dalmatina*), Rana temporaria (*Rana temporaria*), Rana appenninica (*Rana italica*), Rana verde (*Rana* sinkl. "hispanica");
- b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili e cioè: Testuggine palustre europea (*Emys orbicularis*), Testuggine di Hermann (*Testudo hermanni*), Tartaruga caretta (*Caretta caretta*), Tartaruga verde (*Chelonia mydas*), Tartaruga liuto (*Dermochelys coriacea*), Lucertola campestre (*Podarcis sicula*), Lucertola muraiola (*Podarcis muralis*), Ramarro occidentale (*Lacerta bilineata*), Geco comune (*Tarentola mauritanica*), Geco verrucoso (*Hemidactylus turcicus*), Orbettino (*Anguis fragilis*), Luscengola comune (*Chalcides chalcides*), Saettone comune (*Elaphe longissima*), Cervone (*Elaphe quatuorlineata*), Natrice dal collare (*Natrix natrix*), Natrice tassellata (*Natrix tessellata*), Biacco (*Coluber viridiflavus*), Colubro liscio (*Coronella austriaca*), Colubro di Riccioli (*Coronella girondica*),

Vipera comune (*Vipera aspis*), Vipera di Orsini (*Vipera ursinii*);  
c) oltre a quelle già protette ai sensi della Legge 11 febbraio 1992, n.157, le seguenti specie autoctone appartenenti alla classe dei Mammiferi : Riccio europeo (*Erinaceus europaeus*), Talpa cieca (*Talpa caeca*), Talpa romana (*Talpa romana*), Toporagno comune (*Sorex araneus*), Toporagno appenninico (*Sorex samniticus*), Mustiolo (*Suncus etruscus*), Crocidura minore (*Crocidura suaveolens*), Scoiattolo (*Sciurus vulgaris*), Ghiro (*Glis glis*), Moscardino (*Muscardinus avellanarius*), Arvicola terrestre (*Arvicola terrestris*), Arvicola di Savi (*Pitymys savii*), Istrice (*Hystrix cristata*), Tasso (*Meles meles*), Puzzola (*Mustela putorius*), Donnola (*Mustela nivalis*), Martora (*Martes martes*), Faina (*Martes foina*), tutte le specie appartenenti all'ordine dei Chiroterri (*Chiroptera*);  
d) le seguenti specie della classe dei Crostacei: gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes*), Gamberetto di fiume (*Palemonetes antennarius*), Granchio di fiume (*Potamon fluviatile*);  
e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli. E' tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee.

3. Sono vietate l'uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui al precedente punto, fatte salve le deroghe per gli Enti di cui al seguente comma 5.

4. Quanto indicato al precedente punto 1 è esteso anche alle uova e alle forme larvali delle medesime specie animali elencate al precedente punto 2.

5. Il Sindaco o suo delegato può consentire deroghe alla detenzione delle specie animali di cui al precedente punto 2 commi a), b), c), d) ed e) solo ed esclusivamente a Enti o Istituti, pubblici o privati, di ricerca scientifica finalizzati allo studio, alla conservazione, alla gestione, alla protezione dell'ambiente e di tutte le sue componenti, Musei naturalistici, Istituti scolastici e Università, Associazioni animaliste, zoofile, ambientaliste che ne facciano richiesta dietro motivata e giustificata domanda scritta e comunque per finalità non in contrasto con i principi di tutela, di salvaguardia e di conservazione contenuti nel presente Regolamento.

6. Tali deroghe avranno valore temporaneo, dovranno riportare la durata di validità che non supererà i 12 mesi consecutivi e riporteranno specificatamente il numero di animali detenibili indicando o allegando - ove possibile e successivamente al prelievo o al recupero - per ogni esemplare il numero di tatuaggio, microchip, targhetta o anello di riconoscimento, immagine del disegno dorsale o ventrale individuale e quanto altro possa rendere chiaramente identificabile l'esemplare destinato alla detenzione.

7. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto 2, è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare al Sindaco.

## **Capo VII – Degli insetti**

### ***Art. 35 – Tutela di particolari insetti***

1. Alcuni insetti sono parte fondamentale non solo dell'equilibrio ecologico del territorio ma anche del patrimonio culturale e storico della città e sono segnalati ai cittadini ed agli educatori perché siano rispettati e si rafforzi la consapevolezza della loro importanza.

2. Sono tutelate le farfalle diurne e notturne, i maggiolini, gli scarabei dorati, i grilli, le cicale, le libellule, le lucciole e le api. Il Comune curerà con attenzione la preservazione delle aree, delle essenze e delle piante di cui questi insetti hanno particolare necessità.

3. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi le formiche svolgono un insostituibile ruolo per l'equilibrio

ecologico ed è fatto perciò divieto di distruggere i formicai. In caso di particolare ed inderogabile necessità, sarà il Comune di Castelnuovo Scivria a provvedere al loro spostamento.

## **Capo VIII – ANIMALI ESOTICI**

### ***Art. 36 – Tutela degli animali esotici***

1. Ai sensi della legge regionale n.89 del 12 dicembre 1990 per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al sindaco per il tramite del Servizio veterinario Azienda USL territorialmente competente.
3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell' animale.
5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell' animale in stato di cattività .
6. I possessori sono altresì tenuto a denunciare al Sindaco, entro otto giorni, la morte o l' alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
7. L' allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del sindaco del comune in cui l' attività di svolge.
8. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della unità sanitario locale territoriale competente.
9. L' autorizzazione è valida esclusivamente per l' allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
10. In caso di cessazione dell' attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione al sindaco entro trenta giorni.
11. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
12. Le autorizzazioni sono rilasciate dal sindaco, su istruttoria a parere favorevole del servizio veterinario delle unità sanitarie locali competenti per territorio, sentito il parere obbligatorio della commissione regionale di cui all' articolo 7 della legge regionale vigente.
13. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario dell' Azienda USL accertare:
  - a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all' allevamento per il commercio ed al commercio;
  - b) che i ricoveri e/ o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.
14. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all' atto dell' autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l' emissione, da parte

del sindaco, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione

## **Titolo IV- Disposizioni finali**

### **CAPO I – Responsabilità e Sanzioni**

#### ***Art. 37 - Responsabilità e vigilanza***

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo o Servizio di Polizia Municipale nonché gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, opzione: e gli appartenenti del corpo volontario di tutela animale nominati dal Sindaco in seguito al superamento di un corso all'uopo istituito.

#### ***Art. 38 - Inumazione di animali***

È consentita l'inumazione, in aree o apposite strutture preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

#### ***Art. 39 - Sanzioni***

Tutte le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono comminate ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689 e dell' art. 7 bis Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267.

Per le contravvenzioni alle norme di cui al presente regolamento si applicano le su citate sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso eventuali responsabilità penali in materia.

Per le violazioni alla Legge Regionale 19/07/2004 n° 18, in materia di identificazione degli animali di affezione si applicano le sanzioni amministrative così come indicato nei combinati disposti.

Gli introiti derivanti dalle sanzioni previste dal presente regolamento contribuiranno a finanziare l'applicazione dello stesso.

#### ***Art. 40 - Incompatibilità e abrogazione di norme***

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale in adunanza del \_\_\_\_\_  
con Deliberazione n. \_\_\_\_\_ pubblicata all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Esecutiva il \_\_\_\_\_

Il presente Regolamento, ai sensi dell'Art.5 del vigente Statuto, è stato pubblicato all'Albo Pretorio in  
seconda pubblicazione dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ dopo che la Deliberazione di  
adozione è divenuta esecutiva.

Castelnuovo Scrivia li: \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO**  
**Dr.Alessandro PARODI**